

Sezione giurisdizionale Campania, Sent. n. 982 del 30/07/2013

Sent. n. 982/2013



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Fiorenzo SANTORO Presidente

Gennaro DI CECILIA Primo Referendario

Giuseppe DI BENEDETTO Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 64006 del registro di segreteria e promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Campania, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Pierpaolo GRASSO, nei confronti di:

· PINDOZZI Vito (c.f. PNDVTI46B14D390H), nato a Eboli il 14.02.1946 ed ivi residente alla via Macchione n. 4.

Visto l'atto introduttivo del giudizio.

Visti gli altri atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 13 marzo 2013, con l'assistenza del segretario

dott.ssa Francesca CERINO, il magistrato relatore Giuseppe DI BENEDETTO e il Pubblico Ministero dott. Aurelio LAINO, non costituita in giudizio Parte convenuta.

FATTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato in data 20.04.2011 il Procuratore Regionale ha convenuto in giudizio il sig. PINDOZZI Vito, all'epoca membro della Giunta municipale, per sentirlo condannare al pagamento in favore del comune di Eboli:

- in via principale, in solido con altri soggetti già convenuti in giudizio con atto di citazione depositato in data 30.03.2010 nell'ambito del giudizio n. 62049, della somma di euro 8.723,17;
- in via graduata, al pagamento della somma di euro 1.083,00;
- in entrambi i casi con rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia.

L'attività istruttoria dell'organo requirente ha tratto origine dalla segnalazione di danno pervenuta dal Collegio dei Revisori dei conti del comune di Eboli che, con nota prot. 11196 del 12.04.2005, denunciava l'avvenuto affidamento di una consulenza esterna, da parte degli amministratori dell'Ente locale, in assenza dei presupposti richiesti dall'art. 1, comma 42 della legge 311/2004.

La vicenda riguarda il conferimento di un incarico di consulenza -attribuito per la prima volta con provvedimento sindacale del 7.08.2003 a seguito di una procedura selettiva- della durata di sei mesi e un compenso mensile di euro 2.166.00, per individuare le azioni che il comune poteva porre in essere per contribuire allo sviluppo turistico. Tale incarico era, successivamente, rinnovato per un ulteriore anno con deliberazione n. 52 del 19.02.2004 senza alcuna valutazione circa il rispetto degli obiettivi e, infine, era ancora oggetto di rinnovo per un periodo di quattro mesi con delibera n. 93 del 10.03.2005.

In relazione a tali fatti la Procura contabile con atto di citazione depositato in data 30.03.2010 (iscritto al n. 62049) procedeva a convenire in giudizio amministratori e funzionari del comune di Eboli, fra cui l'odierno convenuto, componente della Giunta comunale che aveva espresso voto favorevole all'adozione della sola deliberazione 93/2005. Con sentenza ordinanza n. 566/2011 di questa Sezione giurisdizionale, nel condannare tutti gli altri convenuti, era dichiarata la nullità dell'atto di citazione nei confronti di PINDOZZI Vito e ne era disposta la rinnovazione a cura della Procura regionale.

L'organo requirente ritiene sussistente la responsabilità del convenuto in considerazione che, alla luce della disciplina dell'istituto posta dall'art. 110, comma 6, del d.lgs 267/2000, gli incarichi di consulenza possono essere affidati solo se in concreto sia impossibile effettuare tali prestazioni con personale interno all'Ente e qualora vengano fissate preventivamente durata ed obiettivi da raggiungere.

In tal senso, la Procura contabile evidenzia che nel deliberato comunale non si fa cenno alla natura dell'incarico, ai risultati raggiunti che pure avrebbero dovuto essere oggetto di valutazione periodica sindacale o assessorile, né dei motivi per i quali si sia inteso procedere alla prosecuzione dell'incarico.

Con riferimento poi alla deliberazione giuntale 93/2005 l'organo requirente osserva che essa è, peraltro, anche violativa dell'art. 1, comma 42, della legge 311/2004, che, fra l'altro, ha disposto che l'atto di affidamento di incarichi e consulenze deve essere trasmesso alla Corte dei conti, previa valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria.

Alla luce di quanto sopra l'organo requirente ritiene il convenuto responsabile del danno erariale determinato con l'adozione della deliberazione giuntale 93/2005 pari a euro 8.723,17, liquidato con mandati di pagamento mensili relativi al periodo

marzo-giugno 2005 e ravvisa nella condotta tenuta l'elemento psicologico del dolo nella forma del dolo civile contrattuale.

La Procura regionale chiede quindi la condanna del convenuto in via solidale con gli altri soggetti già convenuti in giudizio con atto di citazione datato 30.03.2010 e, in via graduata, ritenendo sussistente almeno la colpa grave si chiede la condanna al pagamento del danno erariale per la corrispondente quota di partecipazione all'illecito pari a euro 1.083,00.

All'odierna udienza, non costituito in giudizio il convenuto, il Pubblico ministero si è riportato all'atto introduttivo ed insistito per l'accoglimento della domanda.

FATTO E DIRITTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La questione all'esame del Collegio concerne la domanda giudiziale promossa dalla Procura regionale nei confronti del sig. PINDOZZI Vito, all'epoca membro della Giunta municipale, con riguardo ad una ipotesi di danno erariale quantificato:

- in via principale, di euro 8.723,17 in solido con altri soggetti già convenuti in giudizio con atto di citazione depositato in data 30.03.2010 nell'ambito del giudizio n. 62049;

- in via graduata, al pagamento della somma di euro 1.083,00;

arrecato al comune di Eboli dal rinnovo ritenuto illegittimo di un incarico di consulenza esterna per la promozione turistica del territorio.

2. Nel merito, il Collegio deve esaminare la vicenda descritta nella premessa in fatto e procedere alla verifica della sussistenza degli elementi tipici della responsabilità amministrativa che si sostanziano in un danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato alla pubblica amministrazione, in una condotta connotata da colpa grave o dolo, nel nesso di causalità tra il predetto comportamento e l'evento dannoso,

nonché, nella sussistenza di un rapporto di servizio fra colui che lo ha determinato e l'ente danneggiato.

3. Con riferimento all'elemento oggettivo del nocumento patrimoniale, si ritiene condivisibile quanto esposto dall'organo requirente con riferimento all'an del danno erariale ravvisabile nella vicenda in esame.

In tal senso, si osserva che il rinnovo -avvenuto con la delibera 93/2005- dell'incarico consulenziale è violativo sotto vari profili della normativa di settore, *ratione temporis*, applicabile:

- art.110, comma 6, del d.lgs n.267/2000, che ha rimesso allo strumento regolamentare la possibilità per gli enti locali di prevedere, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, “collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità”;
- art. 7, comma 6, del d.lgs n. 165/2001 che ha previsto la possibilità per tutte le amministrazioni pubbliche di conferire incarichi individuali ad esperti di “provata competenza”, soltanto “per esigenze cui non possono far fronte con il personale in servizio“, sempre previa determinazione di “durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”;
- art. 1, comma 11 della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) che ha stabilito “l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze delle strutture burocratiche dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge, ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al secondo periodo deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale” nonché, con specifico riferimento agli enti locali, al comma 42

dello stesso art.1, che “l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994 n.109, e successive modificazioni. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti”).

Al riguardo va evidenziato che il rispetto delle condizioni normative per il conferimento degli incarichi di consulenza - che devono coesistere e, soprattutto, essere oggettivamente sussistenti- oltre ad essere presupposto di legittimità dell'atto, è condizione di liceità della spesa sostenuta per la remunerazione del consulente. La mancanza delle condizioni normativamente previste non determina soltanto mero vizio inficiante l'azione amministrativa, ma integra l'illiceità della condotta e qualifica come dannoso per l'erario il conseguente esborso.

Nella fattispecie in esame avente ad oggetto il rinnovo dell'incarico consulenziale stabilito con la delibera 93/2005 è da ritenere illegittimo e, in quanto comportante spesa, anche dannoso giacché il rapporto contrattuale di consulenza esterna doveva avere natura temporanea e dunque una scadenza assolutamente predeterminata e non ampliabile.

Ulteriore elusione del dettato normativo si è avuta con riguardo all'art. 1, comma 11,

della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) contemplante l'obbligo di trasmissione dell'atto di affidamento delle consulenze ai revisori ed alla Corte dei conti, adempimento questo del tutto omesso dall'ente.

3. Con riguardo all'elemento soggettivo, si ritiene che la condotta tenuta dal PINDOZZI Vito sia espressiva di colpa grave per la palese violazione della disciplina normativa di settore. Occorre, infatti, osservare che il dolo contrattuale si sostanzia nella volontà consapevole del soggetto di violare gli obblighi ed i doveri nascenti dal rapporto di servizio con la P.A. e dunque, con tale violazione, di arrecare alla medesima un danno ingiusto, ma nel caso in esame mancano sufficienti elementi probatori per affermare che vi sia stata, al fine di prolungare l'incarico, un'intenzionale violazione della normativa in materia.

Alla luce delle considerazioni esposte la domanda posta in via principale dall'Organo requirente di condanna del convenuto in solido con altri soggetti per euro 8.723,17 in ragione della ritenuta sussistenza di dolo contrattuale, non può essere accolta.

4. Con riguardo al quantum del danno erariale e, con specifico riferimento alla domanda della Procura attrice posta in via graduata di euro 1.083,00, occorre rilevare che a conclusione del citato giudizio n. 62049 con sentenza n. 566/2011 di questa Sezione sono stati condannati, tra gli altri, gli amministratori che avevano espresso voto favorevole all'approvazione della sola delibera 93/2005 al pagamento di euro 924,06 ciascuno, e tale determinazione dell'entità del danno da risarcire ha tenuto conto della quota astrattamente imputabile all'odierno convenuto nei cui confronti era stata accertata la nullità dell'atto di citazione.

Alla luce di quanto sopra e nella condivisione dei parametri utilizzati nella sentenza citata per la ripartizione pro quota del danno risarcibile, si ritiene che il quantum del danno da imputare al convenuto vada rideterminato in euro 924,06.

5. Anche gli altri elementi della responsabilità amministrativa quali il rapporto di servizio tra il convenuto e l'ente danneggiato ed il nesso di causalità tra la condotta e l'evento dannoso, sono riscontrabili nel caso in esame.

6. Conclusivamente, il Collegio ritiene sussistano nella fattispecie scrutinata tutti gli elementi della responsabilità amministrativa che, pertanto, va affermata nei confronti del convenuto e, per l'effetto, accolta la domanda attrice ma nella minore misura di euro 924,06.

Sull'importo, debitamente rivalutato dal giugno 2005 all'attualità, devono, altresì, essere corrisposti gli interessi legali con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza all'effettivo soddisfo.

Alla soccombenza segue anche l'obbligo del pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando,

CONDANNA PINDOZZI Vito al pagamento in favore del comune di Eboli, per l'addebito di responsabilità amministrativa di cui all'atto di citazione in epigrafe, della somma di euro 924,06 (novecentoventiquattroeuro/06).

Tale somma, rivalutata dal giugno 2005 all'attualità, sarà gravata di interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente decisione all'effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro
.....(.....
.....).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, in Napoli, nella Camera di consiglio del 13 marzo 2013.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Giuseppe Di Benedetto Fiorenzo SANTORO

Depositata in Segreteria il 30 luglio 2013

Il Direttore della Segreteria

Dott. Carmine De Michele